

REGOLAMENTO DEI TECNICI FEDERALI

Articolo 1. Il presente regolamento identifica la figura del Tecnico Federale e ne stabilisce gli ambiti di attività.

Articolo 2. Il Tecnico Federale è in possesso di uno o più brevetti rilasciati dalla Federazione. In sintonia con gli scopi sociali della Federazione promuove l'attività della canoa turistica: organizza escursioni turistiche, attività didattiche e promozionali. Nell'ambito delle sue competenze fornisce la propria assistenza in tutti i casi di necessità utilizzando le conoscenze acquisite dalle sue diverse esperienze e specializzazioni.

Articolo 3. I brevetti rilasciati dalla Federazione sono i seguenti: brevetto di Guida Fluviale, brevetto di Guida Marina, brevetto di Istruttore di kayak da fiume (in seguito definito Istruttore Fluviale) e brevetto di Istruttore di kayak da mare (in seguito definito Istruttore Marino).

Articolo 4. Per conseguire un brevetto federale bisogna essere regolarmente iscritti alla Federazione, essere in possesso di un certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica, aver compiuto 21 anni di età per i brevetti di Guida (18 anni di età per i brevetti di Istruttore) e aver superato l'apposito esame. I bandi di esame vengono pubblicati con largo anticipo sul periodico federale Pagaiando e nel sito Internet della Federazione. Il nominativo della persona che ha superato l'esame viene immediatamente inserito nell'Albo dei Tecnici Federali.

Articolo 5. Il Tecnico Federale risponde all'Accademia della Canoa tramite un Coordinatore: il Coordinatore delle Guide Fluviali per le Guide Fluviali, il Coordinatore delle Guide Marine per le Guide Marine e gli Istruttori Marini e il Coordinatore degli Istruttori Fluviali per gli Istruttori Fluviali. I Coordinatori sono membri dell'Accademia della Canoa.

Articolo 6. Requisiti per il mantenimento dello status di Tecnico Federale sono: il pagamento della quota annuale, la partecipazione agli stage di aggiornamento e alle attività federali richieste. All'inizio di ogni anno solare il Tecnico Federale comunica al Coordinatore la propria disponibilità per le normali attività federali e le eventuali variazioni anagrafiche.

Articolo 7. Il Tecnico Federale partecipa, di propria iniziativa o su richiesta del Coordinatore, alle attività organizzate o promosse dalla Federazione. La mancata partecipazione agli stage di aggiornamento e alle attività richieste va motivata al Coordinatore.

Articolo 8. Il Tecnico Federale segnala al Coordinatore per iscritto, tempestivamente e dettagliatamente, ogni incidente avvenuto durante la propria attività che abbia richiesto l'intervento di mezzi di soccorso, forze di polizia o personale medico.

Articolo 9. Il mancato pagamento della quota annuale, oppure la mancata partecipazione non motivata a due stage consecutivi, oppure la mancata segnalazione di incidente, oppure comportamenti non coerenti con la carica di Tecnico Federale o con lo spirito della Federazione, possono essere motivo di sospensione o revoca del brevetto, a giudizio della

maggioranza dei membri della Accademia della Canoa. Il procedimento di sospensione o revoca del brevetto deve essere preventivamente comunicato per iscritto all'interessato.

Articolo 10. Il Coordinatore dell'Accademia della Canoa di propria iniziativa oppure su richiesta di tre Tecnici Federali convoca l'Assemblea dei Tecnici Federali. La convocazione è valida anche se effettuata via posta elettronica. All'Assemblea possono partecipare tutti i Tecnici Federali in carica. I lavori dell'Assemblea sono validi solamente in presenza di almeno un quarto dei Tecnici Federali in carica in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Se i voti espressi in Assemblea sono in numero pari, il voto del Presidente dell'Assemblea ha valore doppio. Il verbale dell'Assemblea deve essere comunicato all'Accademia della Canoa e al Consiglio Direttivo. Con le stesse modalità è possibile convocare Assemblee delle Guide Fluviali, delle Guide Marine, degli Istruttori Fluviali e degli Istruttori Marini.

Articolo 11. Il Coordinatore delle Guide Fluviali nomina i membri della Commissione delle Guide Fluviali, il Coordinatore delle Guide Marine nomina i membri della Commissione delle Guide Marine e degli Istruttori Marini e il Coordinatore degli Istruttori Fluviali nomina i membri della Commissione degli Istruttori Fluviali. Compito delle Commissioni è collaborare con il Coordinatore che li ha nominati nella realizzazione di particolari progetti.

Articolo 12. La Guida Fluviale fornisce un qualificato servizio di sicurezza mirato a tutelare l'incolumità dei partecipanti ad attività fluviali. Organizza corsi di canoa e di sicurezza fluviale. Partecipa a manifestazioni culturali, sportive, promozionali ed ecologico-ambientali. Collabora con le strutture scolastiche affiancando il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi educativi. Accompagna in visite ad ambienti fluviali, illustrando eventualmente gli ecosistemi e le loro caratteristiche. Organizza incontri e corsi per l'insegnamento delle tecniche escursionistiche, della salvaguardia dei corsi d'acqua e dell'ambiente. Collabora a tutte le attività che implicano una conoscenza degli aspetti ambientali o escursionistici dei corsi d'acqua e con gli Enti preposti alla salvaguardia ambientale e alla protezione civile. Il brevetto di Guida Fluviale abilita ad operare su percorsi di difficoltà non superiore al IV grado WW, o su percorsi di difficoltà non superiore al II grado WW se utilizza canoe canadesi aperte.

Articolo 13. La Guida Marina viene nominata tale dopo almeno due anni dal conseguimento del brevetto di Istruttore Marino e dopo aver partecipato ad almeno tre manifestazioni specifiche negli ultimi tre anni, nelle quali ha dimostrato le attitudini e le capacità di conduzione e di navigazione in mare. La Guida Marina deve organizzare, insegnandovi e redigendone una relazione, un corso di kayak da mare almeno una volta ogni due anni e deve anche partecipare, prestando servizio, ad una manifestazione specifica, oppure ad un corso di aggiornamento, oppure collaborare in un corso/esame per Istruttori, almeno una volta ogni due anni, pena il decadimento del brevetto stesso. La Guida Marina fornisce un qualificato servizio di sicurezza mirato a tutelare l'incolumità dei partecipanti ad attività in mare. Organizza corsi di canoa e di sicurezza in mare. Partecipa a manifestazioni culturali, sportive, promozionali ed ecologico-ambientali. Collabora con le strutture scolastiche affiancando il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi educativi. Accompagna in visite ad ambienti marini, illustrando eventualmente gli ecosistemi e le loro caratteristiche. Organizza incontri e corsi per l'insegnamento delle tecniche escursionistiche, della salvaguardia del mare e dell'ambiente. Collabora a tutte le attività che implicano una conoscenza degli aspetti ambientali o escursionistici del mare e

con gli Enti preposti alla salvaguardia ambientale e alla protezione civile. La Guida Marina può condurre escursioni, anche di più giorni, in ambiente marino o simile e deve essere in grado di navigare in sicurezza in uno stato del mare 5 e con vento forza 6. La Guida Marina è abilitata a condurre escursioni in uno stato del mare non superiore a 4 e con vento non superiore a forza 5.

Articolo 14. L'Istruttore Fluviale insegna in sicurezza la tecnica della canoa secondo i canoni stabiliti dalla Federazione. Accompagna in visite ad ambienti fluviali, illustrando eventualmente gli ecosistemi e le loro caratteristiche. Il brevetto di Istruttore abilita ad operare su percorsi di difficoltà non superiore al II grado WW.

Articolo 15. L'Istruttore Marino insegna in sicurezza la tecnica del kayak da mare secondo i canoni stabiliti dalla Federazione. L'Istruttore Marino deve organizzare, insegnandovi e redigendone una relazione, un corso di kayak da mare almeno una volta ogni due anni e deve anche partecipare, prestando servizio, ad una manifestazione specifica oppure a un corso di aggiornamento, almeno una volta ogni quattro anni, pena il decadimento del brevetto stesso. L'Istruttore Marino, in collaborazione con almeno una Guida Marina, può condurre escursioni, anche di più giorni, in ambiente marino o simile. L'attività di conduzione esercitata da un Istruttore Marino non può essere predominante, ed è da ritenersi unicamente preparatoria e finalizzata al conseguimento del brevetto di Guida Marina. L'Istruttore Marino deve essere in grado di navigare in sicurezza in uno stato del mare 4 e con vento forza 5. L'Istruttore Marino, in collaborazione con almeno una Guida Marina, è abilitato a condurre escursioni in uno stato del mare non superiore a 3 e con vento non superiore a forza 4.

Articolo 16. Il Tecnico Federale che ha conseguito il brevetto di Guida Fluviale e il brevetto di Istruttore Fluviale, dopo aver collaborato a una sessione d'esame per Guida Fluviale e una sessione d'esame per Istruttore in qualità di Assistente alla Commissione Esaminatrice, ottiene l'abilitazione di Esaminatore Fluviale sentito il parere delle Commissioni Esaminatrici con cui ha collaborato. L'Esaminatore Fluviale può far parte della Commissione Esaminatrice agli esami di Guida Fluviale e agli esami di Istruttore Fluviale.

Articolo 17. Il Tecnico Federale che ha conseguito il brevetto di Guida Marina da almeno due anni, durante i quali ha insegnato in almeno uno dei corsi di kayak da mare e abbia compiuto i 25 anni di età, può candidarsi per ottenere l'abilitazione di Formatore Marino. Il candidato è selezionato preventivamente valutandone la preparazione e la predisposizione all'incarico. In caso di ammissione al percorso di abilitazione, il candidato dovrà condurre, in collaborazione con la Commissione Esaminatrice, un corso/esame completo per Istruttori Marini. Al termine del corso, la Commissione Esaminatrice valuterà il lavoro del candidato. Il Formatore Marino deve partecipare ad uno stage di aggiornamento per Formatori Marini almeno una volta ogni due anni, deve collaborare con la Commissione Esaminatrice in un corso/esame per Istruttori Marini almeno una volta ogni due anni e deve organizzare, insegnandovi e redigendone una relazione, un corso di kayak da mare almeno una volta ogni due anni, pena il decadimento dalla qualifica.

Indicazioni Generali

A. Il Tecnico Federale diffonde la pratica della canoa turistica nella forma più accessibile, coinvolgendo e appassionando alla pratica di questa attività intesa anche come stile di vita.

B. Il Tecnico Federale ha la capacità di muoversi con disinvoltura nell'ambiente in cui opera. Porta sempre con sé il materiale necessario a prestare soccorso e ad organizzare manovre di sicurezza efficaci. Utilizza attrezzatura adeguata ed affidabile. Si aggiorna sia sotto l'aspetto tecnico che culturale.

C. Il Tecnico Federale garantisce il miglior standard di sicurezza in rapporto alla difficoltà del percorso e alle capacità del gruppo che conduce, adeguando gli itinerari in base alle reali capacità dei singoli. Presta particolare attenzione nella valutazione delle condizioni meteorologiche e ambientali, delle capacità umane e delle attrezzature. Valuta le priorità di azione nell'interesse generale del gruppo evitando comunque situazioni di pericolo. Incontrando persone in palese difficoltà si qualifica e si adopera per garantire loro sicurezza fino alla prima via di fuga. Affrontando situazioni particolarmente impegnative, al sopraggiungere di persone estranee al proprio gruppo segnala la necessità di approntare sistemi di sicurezza.

D. In caso di incidenti o malori, è obiettivo primario del Tecnico Federale limitare al massimo gli eventuali danni e far intervenire al più presto, se necessario, un soccorso specializzato.

E. Il Tecnico Federale promuove il proprio incarico specificandolo in articoli, interviste o titoli di attività svolti. Si impegna inoltre ad esibire ove possibile gli stemmi della Federazione.

Castelletto di Cuggiono (Mi), 15 dicembre 2002